

CAMERA DEI DEPUTATI N. 771

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, ORSENIGO, SAPIENZA, RIGGIO, LOIERO, VAIRO

Presentata il 9 luglio 1987

**Estensione ai dottori commercialisti della previsione
di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione di dottore commercialista ha assunto, nel contesto delle libere professioni, una posizione delicata ed importante.

Oggi al dottore commercialista ci si rivolge per tutta una serie di informazioni e di consulenze in materia sociale, fiscale ed economica.

L'attuale previsione dell'articolo 351 del codice di procedura penale si limita a consentire il non obbligo a deporre su ciò che a loro fu confidato od è pervenuto a loro conoscenza per ragione della propria professione alla categoria degli avvocati, dei medici e all'ordine sacerdotale. È inutile spiegare i motivi di base di questa scelta del legislatore.

Appare opportuno estendere questa possibilità ai dottori commercialisti, fra l'altro riparando ad una omissione contenuta nella legge 11 gennaio 1979, n. 12, allorché venne consentito il segreto professionale ai consulenti del lavoro.

I dottori commercialisti, come già detto, sono un riferimento di confidenze personali sul piano fiscale ed economico tali da giustificare l'obbligo per il commercialista di conservare il segreto professionale in qualsiasi sede.

Il provvedimento sostanzialmente si inquadra in quelle che sono le forme di garanzia civile e di *privacy* dovute al cittadino in un sistema libero e democratico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 351 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici, i notai e i dottori commercialisti; ».